

## **TI\_GERICHTE 12.1999.56 vom 7. Juni 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-06-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1999.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1999.56)

FR: TI\_GERICHTE 12.1999.56 du 7 juin 1999

IT: TI\_GERICHTE 12.1999.56 del 7 giugno 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'art. 452 CPC prevede che chiunque con atti scritti o giudiziari abbia vantato un'azione o un diritto contro un terzo, può da questo essere provocato in giudizio perché sia costretto a far valere in giudizio le ragioni vantate sotto comminatoria di perenzione. In caso di accoglimento dell'azione il giudice assegna al provocato un termine per avviare l'azione in procedura ordinaria (art. 454 cpv. 2 CPC), laddove il mancato ossequio del termine comporta, come si è detto, l'estinzione del millantato diritto (sulla natura dell'istituto e le premesse della sua applicazione: Rep. 1978. pag. 347 e segg.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 452, n. 1). L'art. 164 CPC stabilisce invece che le disposizioni di questo codice non possono derogare alle disposizioni del diritto federale e dei trattati, recependo con ciò il principio, sussistente in virtù di diritto federale, della forza derogatoria del diritto federale medesimo nei confronti di quello cantonale (art.

#### **E. 2**

Nel caso in esame risulta che il fondamento della pretesa vantata dal convenuto è riconducibile all'attività degli istanti quali suoi municipali durante la legislatura 1988-1992 (cfr. consid. A). Se pertanto ci si attiene all'apparente natura di diritto pubblico del rapporto intercorso tra le parti, pare ragionevole affermare che anche la pretesa risarcitoria in questione deriva dal diritto pubblico, con il che non sarebbe data la competenza del giudice civile per deciderla (art. 1 CPC; II CCA

#### **E. 6**

maggio 1999 in re P./Comune di R.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 1, n. 7), e perciò male si comprende come il Pretore poteva in tal caso assegnare al convenuto un termine per l'insinuazione della petizione. Se invece si volesse dare alla pretesa una veste privatistica -posto anche che i fatti risalgono ad un periodo precedente l'entrata in vigore della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici- si dovrebbe concludere per la possibilità di ipotizzare unicamente un'azione per atto illecito ai sensi degli art. 41 e segg. CO. Anche in tal caso la procedura di provocazione risulterebbe però improponibile, non potendosi ammettere che una norma cantonale possa condurre a fare dichiarare perenta un'azione fondata sul diritto federale, la cui proponibilità, prescrizione o perenzione possono essere regolate unicamente dal diritto federale (DTF 118 II 521 e segg., che dichiara contraria al diritto federale l'azione di provocazione secondo il diritto processuale lucernese; DTF 118 II 479 e segg., che ritiene lesiva del diritto federale una norma della procedura di Basilea-Campagna che prevede la decadenza di una pretesa

fondata sul diritto civile federale in caso di inosservanza di un termine; cfr. anche DTF 110 II 20 e segg., consid. 2 a pag. 23; DTF 79 II 389 e segg., consid. 2 a pag. 393). 3. Ne discende, in qualsiasi caso, l'improponibilità della presente azione di provocazione. Il giudizio pretorile va pertanto riformato nel senso della reiezione dell'istanza, gravando i procedenti in solido delle spese di procedura (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello

#### **E. 8**

marzo 1999 \_\_\_\_\_ è accolto. Di conseguenza la sentenza 24 febbraio 1999 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese, da anticipare dagli istanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere al convenuto complessivi fr. 300.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 500.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico degli istanti in solido, i quali, sempre in solido, rifonderanno al convenuto complessivi fr. 400.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.